



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.86

Protocollo:

**86/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Settembre 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Avv.Marco BELLINI BRESSI;Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv. Luca FIORMONTE;Avv.Gianluca GIANNICCHEDDA;Avv.Carlo GRECO;Avv.Davide PALLOTTINO; Dr.Paolo MAGRELLI;  
Dr.Vincenzo STELLA; Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina COLETTA/A.S.D.ORLANDIA 97

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2012 la Sig.na Cristina COLETTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.Precisando di aver percepito rate per €.5.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.

La Società in data 17/7/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D. omettendo tra l'altro l'invio della documentazione probatoria anche alla controparte, quindi le stesse vengono passate agli atti senza valore sulla decisione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97,al pagamento in favore della sig.na Cristina COLETTA, della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia CIANCI/A.S.D.ORLANDIA 97

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2012 la Sig.na Alessia CIANCI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società in data 17/7/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D. omettendo tra l'altro l'invio della documentazione probatoria anche alla controparte, quindi le stesse vengono passate agli atti senza valore sulla decisione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato  
P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97, al pagamento in favore della sig.na Alessia CIANCI, della somma di €.7.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo CHIRICO'/S.S.D.VIRTUS CASARANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/06/2012 il sig.Cosimo CHIRICO', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VIRTUS CASARANO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito €.8.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.17.822,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.VIRTUS CASARANO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Cosimo CHIRICO' della somma di €.17.822,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2012 il sig.Giuseppe LICCIARDELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.300,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe LICCIARDELLO della somma di €.2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 29/06/2012 il sig. Danilo CUCINOTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Danilo CUCINOTTI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio GENESIO/S.S.D.SPORT CLUB MARSALA 1912

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/06/2012 il sig. Valerio GENESIO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.

La Società non presentava alcuna memoria in propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Valerio GENESIO, della somma di €.3.500,0. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MONTI/A.S.D.SANVITese

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2012 il sig.Luca MONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITese un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria per ogni prestazione sportiva di €37,50 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata di €2.250,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITese al pagamento in favore del sig.Luca MONTI della somma di €2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Federico CADEDDU/U.S.D.ZAGAROLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2012 il sig.Federico CADEDDU, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.ZAGAROLO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €1.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.400,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.ZAGAROLO CALCIO al pagamento in favore del sig.Federico CADEDDU della somma di €6.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e

non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ROMAGGIOLI/U.S.D.ZAGAROLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2012 il sig.Cristian ROMAGGIOLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.ZAGAROLO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.550,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.050,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.ZAGAROLO al pagamento in favore del sig.Cristian ROMAGGIOLI della somma di €4.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DOMENICO/A.S.D.SAMBIASE 1962

In data 27/06/2012 tramite Racc.A.R. il sig.Fabio DOMENICO, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/11 prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00.

Precisando di aver percepito rate per €22.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00

Si rileva preliminarmente, che in data 13/09/2012, la Società, faceva pervenire alla Scrivente Commissione, un atto di conciliazione alla vertenza a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio GALLI

Publicato in Roma il 12 Ottobre 2012

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag.Carlo Tavecchio